

Raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei dipendenti agli utili e ai risultati dell'impresa (ivi compresa la partecipazione al capitale).

1. Nella Comunità esiste una grande varietà di formule di partecipazione, inclusa l'attribuzione di premi in contanti, i regimi di partecipazione differita agli utili o basati sulla distribuzione di azioni e vari tipi di piani d'azionariato dei dipendenti. La promozione a livello comunitario della partecipazione finanziaria dei dipendenti deve essere considerata come un mezzo per raggiungere una migliore ripartizione delle ricchezze prodotte dalle imprese, pur favorendo una partecipazione maggiore dei dipendenti nel futuro della loro impresa. Quanto all'impatto di tali formule partecipative, esistono indici sufficienti tendenti a dimostrare che la partecipazione ha un certo numero di effetti positivi sulla motivazione, sulla produttività dei dipendenti e sulla competitività delle imprese.

2. La raccomandazione sottolinea l'importanza che la Comunità e i suoi Stati membri accordano ad un utilizzo accresciuto di un regime di partecipazione finanziaria. Essa richiede un impegno diretto degli Stati membri e dei partner sociali. La raccomandazione invita più specialmente gli Stati membri a prendere le seguenti disposizioni:

- assicurarsi che le strutture giuridiche siano idonee ai fini di permettere l'attuazione di forme partecipative come quelle prese in considerazione dalla raccomandazione;

- prevedere la possibilità di accordare incentivi quali agevolazioni fiscali o altre agevolazioni finanziarie al fine di favorire l'instaurazione di talune forme di partecipazione;

- incoraggiare l'introduzione di formule di partecipazione, agevolando la diffusione di informazioni adeguate presso tutte le parti che potrebbero esservi interessate;

- tener conto, al momento della scelta delle formule di partecipazione da promuovere, delle esperienze condotte negli altri paesi della Comunità;

- controllare che le parti sociali possano scegliere tra un ampio ventaglio di formule o di modalità;

- controllare che questa scelta si operi a un livello più vicino possibile a quello dei dipendenti e dell'impresa tenendo conto delle prassi nazionali;

promuovere la presa in conto dei punti stabiliti nella relazione allegata alla proposta al momento dell'elaborazione delle nuove formule di partecipazione finanziaria o della revisione delle formule esistenti;

esaminare, al termine di un periodo di tre anni consecutivo all'adozione della presente raccomandazione, i dati disponibili sul piano nazionale relativi allo sviluppo della partecipazione finanziaria dei dipendenti e comunicarne i risultati alla Commissione;

sensibilizzare i partner sociali.

3. La Commissione sottoporrà al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, entro un termine di quattro anni dall'adozione della presente raccomandazione, una relazione sulla sua applicazione basata sulle informazioni che le verranno fornite dagli Stati membri.

ALTRI LAVORI

Nel programma d'azione sociale 1998-2000, la Commissione ha incoraggiato l'avvio di un'iniziativa volta a promuovere la partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti nelle imprese, sottolineando le buone procedure e segnalando gli ostacoli sulla base della raccomandazione del 1992.

L'8 gennaio 1997, la Commissione ha adottato una relazione sulla promozione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale) negli Stati membri (PEPPER II - 1996) [COM(96) 697 def. - non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale].

Questa relazione, prevista nella raccomandazione del 1992, è stata preparata sulla base delle risposte ad un questionario inviato agli Stati membri.

Gli effetti stimolanti dei regimi PEPPER (promozione della partecipazione dei lavoratori agli utili e ai risultati dell'impresa) sulla redditività sono ampiamente riconosciuti: in tutti i casi, la partecipazione agli utili coincide con una maggiore produttività.

La divergenza delle politiche condotte dagli Stati membri deve essere considerata alla luce delle loro tradizioni e delle loro prassi in materia di partecipazione finanziaria:

la Francia e il Regno Unito hanno una lunga tradizione di incoraggiamento alla partecipazione finanziaria;

l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Finlandia, la Germania, la Spagna e l'Italia hanno incominciato a incoraggiare l'attuazione dei regimi PEPPER; negli altri Stati membri, i regimi PEPPER sono stati oggetto di discussioni, ma il sostegno ufficiale del governo è stato limitato.

L'essenziale della normativa volta a promuovere le formule di partecipazione finanziaria è composto da incentivi fiscali e da altri vantaggi finanziari: emissione, con esenzione fiscale, di azioni e di obbligazioni destinate ai lavoratori dipendenti; detrazioni fiscali sugli utili distribuiti, esonero dai contributi alla sicurezza sociale ... Alcuni paesi concedono il beneficio di tali vantaggi sia ai datori di lavoro che ai lavoratori. La legislazione di alcuni Stati membri condiziona le esenzioni fiscali a talune condizioni: una percentuale minima del personale deve essere coperta dal regime; criteri di ammissibilità; periodi di conservazione...

Gli Stati membri non procedono ancora a scambi di informazioni regolari sulla loro normativa, né su un codice di corrette prassi in materia.

La relazione propone varie piste da esplorare al fine di rafforzare i regimi PEPPER: elaborazione di leggi quadro nazionali, chiarimento della distinzione tra i lavoratori dipendenti assoggettati agli oneri sociali e i vantaggi derivanti dai regimi PEPPER, ampliamento delle condizioni di ammissibilità, migliore sensibilizzazione delle parti sociali, stimolo agli scambi di informazioni tra gli Stati membri.